



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1386

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

Indice

1. DDL S. 1386 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1386	4
1.2.2. Relazione 1386-A	22
1.3. Trattazione in Commissione	25
1.3.1. Sedute	26
1.3.2. Resoconti sommari	27
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	28
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 56 (pom.) del 23/10/2019	29
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 05/07/2022	38
1.4. Trattazione in consultiva	41
1.4.1. Sedute	42
1.4.2. Resoconti sommari	43
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	44
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2020	45
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	47
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 573 (ant.) del 22/06/2022	48
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022	53
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 591 (ant.) del 02/08/2022	64

1. DDL S. 1386 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1386
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia Camerun cooperazione culturale, scientifica e tecnica*

Iter

8 luglio 2022: in stato di relazione

Successione delle letture parlamentari

S.1386

in stato di relazione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro per i beni e attività culturali [Alberto Bonisoli](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **2 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 129 del 3 luglio 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , CAMERUN , SCAMBI CULTURALI , COOPERAZIONE TECNICA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Lucidi](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 141 del 5 luglio 2022 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli l'8 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 451 del 12 luglio 2022.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 23 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1386

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1386

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)

e con il **Ministro per i beni e le attività culturali** (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

Onorevoli Senatori. - Le relazioni bilaterali, già molto buone ed improntate ad uno spirito di fattiva collaborazione - hanno registrato un forte rafforzamento, grazie alla visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Camerun (17-20 marzo 2016) e a quella del Presidente Biya in Italia (20-22 marzo 2017). Significativo il fatto che in entrambi i casi si è trattato della prima visita di un Capo di Stato e che esse si siano svolte ad appena un anno di intervallo, a testimonianza della crescente intensità e vitalità delle relazioni fra i due Paesi.

Intensa è la cooperazione in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica ed insegnamento della lingua italiana. Ugualmente significativa la cooperazione nel settore culturale: in occasione della visita del Presidente Mattarella a Yaoundé sono state firmate, oltre all'Accordo quadro di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, due nuove intese fra università (la Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola nazionale superiore dei lavori pubblici, volta all'istituzione di una sede dell'ateneo padovano a Yaoundé, e il *Memorandum of Understanding*, tra la stessa Università di Padova e il Ministero dell'*habitat* e dell'urbanistica, di assistenza tecnica « per uno sviluppo urbano sostenibile e la de-bidonvillizzazione delle città del Camerun »).

Secondo l'Anagrafe del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016/2017, ultimo dato disponibile, risultavano iscritti presso gli atenei italiani 2.408 studenti camerunensi, che costituiscono il più folto gruppo di studenti africani. L'insegnamento della lingua italiana è stato introdotto nel 2011 nel sistema educativo camerunese ed è offerto presso sessantasei istituti scolastici. Per l'anno 2014/2015, gli studenti nelle scuole locali erano 3.335 e quelli universitari 1.341, per un totale di 4.676, 456 gli studenti dei corsi di lingua italiana (presso i centri privati).

Inoltre sono state firmate intese fra l'Università di Padova e l'Istituto relazioni internazionali del Camerun (IRIC) e l'Università di Yaoundé II per un *master* in Cooperazione internazionale e con l'Università di Douala per corsi di *master* in architettura, ingegneria e scienze/disegno industriale.

Ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, il Camerun è alla ricerca del trasferimento di conoscenze necessario per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. Ciò lo rende complementare e di fatto *partner* ideale dell'Italia, anche grazie ai vantaggi previsti dal quadro normativo camerunese introdotto a partire dal 2013.

Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica e consentiranno di migliorare il dialogo in questi settori che ha già dato importanti risultati in questi anni. L'Accordo rappresenta inoltre uno strumento utile per un'ulteriore crescita della

cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in Africa centrale. Le iniziative di collaborazione che scaturiranno dall'applicazione dell'Accordo costituiranno i risultati tangibili delle azioni di cooperazione culturale attuate, permettendo ai rispettivi sistemi educativi e formativi di migliorare la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicata, nei campi e nei settori previsti e individuati. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale avrà inoltre effetti sinergici positivi, anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione decentrata e alla presenza complessiva del « Sistema Italia » in Camerun.

Analisi dell'articolato

Articolo 1: definisce i settori d'intervento dell'Accordo che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.

Articoli 2-3: prevedono, rispettivamente, che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi ed i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4: offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti.

Articolo 5: garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6: favorisce la collaborazione nel settore museale artistico e nella conservazione del patrimonio culturale artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei; in tema di museografia favorisce la collaborazione tra i musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese.

Articolo 7: incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 8: favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i rispettivi Paesi.

Articolo 9: favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, fotografia, moda, *design*, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, *media/internet*); favorisce lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione di accordo tra le Parti e in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 10: promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi e facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione e in base alla normativa vigente.

Articolo 11: favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12: facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13: istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipularne protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

Articolo 14: sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché di quelli derivanti dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articoli 15-16: vi si stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'Accordo.

Articolo 17: prevede le modalità con le quali le Parti possono denunciare o chiedere una visione o una modifica dell'Accordo.

Relazione tecnica

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Camerun in ambito culturale, scientifico e tecnico.

Art. 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell'ambito delle discipline musicali, della danza, artistiche e del design	MIUR	€ 10.000
Contributi a università camerunensi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua di italiano	MAECI	€ 8.380
Contributi a scuole superiori camerunensi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 7.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 10 docenti camerunensi forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 9.600
L'Italia può inviare in Camerun 10 docenti universitari: 10 biglietti A/R Roma/Yaoundé x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 20.000
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che l'Italia possa offrire annualmente 6 soggiorni di lunga durata (30 giorni), per un importo forfettario di massimo € 1.300 (*) (***)	MAECI	€ 7.800
L'Italia può inviare in Camerun 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 ciascuno (*)	MAECI	€ 12.000
Contributi per sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 40.000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse	MIUR	€ 15.000
TOTALE	MIUR	€ 25.000
	MIUR	€ 20.000
	MAECI	€ 72.780
	MAECI	€ 12.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 3

Non si prevedono nuovi oneri in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2760, 2401, 2471, 2619), tramite le rappresentanze diplomatiche all'estero o, comunque, in modalità telematica.

I



Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti camerunensi per un massimo di 9 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile € 820)	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 cd. a 2 esperti camerunensi (1 bibliotecario e 1 archivist) (*)(**)	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare in Camerun 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivist): 2 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 cd.) (*)	MIBAC	€ 4.000
TOTALE	MIBAC	€ 1.920
	MIBAC	€ 4.000

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MIBAC	€ 10.000

Art. 7

Le attività di cui all'art.7 non comportano oneri a carico del bilancio statale, in quanto la collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive. L'unica attività richiesta alle amministrazioni competenti è un'attività di incoraggiamento, che verrà svolta in modalità esclusivamente telematica (bilancio MIBAC, cap. 6530).

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale scientifico e tecnologico	MAECI	€ 1.000
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale	MIBAC	€ 1.000



visuale e relativo al settore dell'etno-antropologia		
TOTALE	MAECI	€ 1.000
	MIBAC	€ 1.000

Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico	MAECI	€ 30.000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore del teatro, della musica e della danza	MIBAC	€ 15.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 camerunensi un soggiorno di 4 giorni, forfettariamente quantificato in € 480 cd (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
Si prevede l'invio a Yaoundé di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/Yaoundé per € 2.000 ciascuno (*)	MIBAC	€ 8.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
	MIBAC	€ 26.920
	MIBAC	€ 8.000

(*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 10

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione tra istituzioni nel settore dello sport.	MAECI	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 10.000

Art. 11

Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale poiché prevede soltanto la possibilità di partecipare a manifestazioni organizzate dall'altra Parte, partecipazione che viene normalmente assicurata tramite il personale presente presso le rappresentanze diplomatiche in loco.

Art. 12

Dalle previsioni dell'art. 12 non derivano oneri a carico del bilancio statale in quanto le amministrazioni pubbliche competenti si limiteranno a favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative.



Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi Esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio di 4 dirigenti in Camerun nel 2021, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Yaoundé): € 8.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120	MAECI	€ 5.280
	MIBAC	€ 2.640
	MIUR	€ 2.640

Art. 15 e 17

Dagli articoli 15 e 17 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. 1	129.780	129.780	129.780
Art. 3	/	/	/
Art. 4	7.380	7.380	7.380
Art. 5	5.920	5.920	5.920
Art. 6	10.000	10.000	10.000
Art. 7	/	/	/
Art. 8	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Art. 9	64.920	64.920	64.920
Art. 10	10.000	10.000	10.000
Art. 11	/	/	/
Art. 12	/	/	/
Art. 13	/	/	10.560
TOTALE	230.000	230.000	240.560

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo è pari a 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	133.160	133.160	138.440
MIUR	45.000	45.000	47.640
MIBAC	51.840	51.840	54.480
TOTALI	230.000	230.000	240.560

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 GIU. 2019



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione in essere, offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione.

Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei Diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.03.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 21 MAG. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
CULTURALE,**

SCIENTIFICA E TECNICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da un lato,

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, dall'altro,

(qui di seguito denominati "Parti Contraenti")

DESIDEROSI di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventù e dello Sport, nonché dell'Informazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonché dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione e i contatti diretti tra le rispettive Università e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, anche attraverso lo scambio di lettori, di docenti e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 2

Programmi d'insegnamento

Ciascuna Parte Contraente valuterà la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

Articolo 3

Titoli universitari e Diplomi

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4

Borse di studio

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.



Articolo 5

Accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca

1. Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali.
2. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6

Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.
2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 7

Radio e Televisione

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 8

Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

Articolo 9

Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.

I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

SD



Articolo 10
Collaborazione nel settore dello Sport

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.

Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.

Articolo 11
Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12
Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo

Le Parti Contraenti si dichiarano altresì favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13
Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunirà alternativamente in Italia e in Camerun, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 14
Clausola di salvaguardia

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articolo 15
Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

Articolo 16
Durata e validità

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrerà in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sarà rinnovabile per tacita riconduzione.



SM

Articolo 17
Denunce, revisioni e modifiche

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un (1) anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica o universitaria in corso alla data della denuncia.

Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.

In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo, in due originali.

Fatto a Yaoundé, il 17 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua italiana, francese e inglese, i tre testi facenti egualmente fede./

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

**IL VICE MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

MARIO GIRO



**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CAMERUN**

**IL MINISTRO
DELL'INSEGNAMENTO
SUPERIORE**

JACQUES FAME NDONGO



1.2.2. Relazione 1386-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1386-A

Relazione Orale

Relatore Lucidi

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l'8 luglio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca**

e con il **Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Borghesi)

9 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Pesco)

29 giugno 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3:

« Art. 3. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Identico.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di **164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022**, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, e la spesa **valutata in 65.240 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13.**

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2022-2024**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. *Identico.*

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1386
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia Camerun cooperazione culturale, scientifica e tecnica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 56 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 141 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 56 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
56^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel febbraio 2017 dall'Italia e dalla Tunisia in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.

Ricorda, innanzitutto, come l'Italia rappresenti il secondo *partner* commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro.

Le imprese italiane operanti in Tunisia, attive nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario, sono particolarmente numerose (oltre 850), impiegano oltre 63 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera presenti nel Paese africano.

L'intesa bilaterale in esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, intende porsi quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi.

Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada (articolo 1), disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).

Con riferimento al trasporto di persone, l'intesa disciplina i servizi regolari (articolo 3) - di cui statuisce le caratteristiche, prevedendo la necessità del reciproco consenso dei due Stati e specificando le modalità di richiesta di autorizzazione e del relativo rilascio -, nonché i servizi occasionali (articolo 4), esentati dalla preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante nel caso di "circuiti a porte

chiuse" e di servizi con viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. Il medesimo capitolo sancisce l'incapacità delle autorizzazioni rilasciate e il divieto di cabotaggio (articolo 5). Con riferimento alle attività di trasporto di merci tra i due Paesi, il testo prevede che siano soggette ad autorizzazioni, ad eccezione di quelle relative a trasporti postali, per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri (articoli 6-8).

L'Accordo (Capitolo IV, articoli 9-16) contiene altresì disposizioni in materia fiscale e doganale (articolo 9), sugli obblighi dei trasportatori - connessi in particolare alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovino ad operare - alle relative sanzioni e alle coperture assicurative (articoli 11-13). Ad una Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due Parti, spetta il compito di definire pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, di fissare i contingenti bilaterali, di concordare i modelli di autorizzazione, di risolvere eventuali problematiche applicative e di adottare misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti fra i due Paesi (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 4.000 euro ad anni alterni dal 2019 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dello Scambio di Note sottoscritto dall'Italia e dalla Confederazione elvetica nell'aprile 2017 per la modifica della Convenzione bilaterale risalente al 1986 relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione bilaterale del 1986, composta di 28 articoli, è lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa, ed, in particolare, per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico.

Lo Scambio di Note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986 al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.

Più in dettaglio, le modifiche introdotte alla Convenzione dallo Scambio di Note consentono una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione (articolo 1), una ripartizione più funzionale dei compiti della Commissione italo-svizzera (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione, oltre all'eliminazione di norme relative all'uso di attrezzi e sistemi di cattura resisi ormai del tutto desueti (articolo 4, commi 1-2). Ulteriori modifiche riguardano il trasferimento al

Regolamento di applicazione di tematiche di gestione, quali i sistemi e le modalità di pesca, le lunghezze minime dei pesci e le limitazioni protettive all'esercizio della pesca (articoli 5-8). Lo Scambio di Note consente, inoltre, una definizione più accurata di alcune norme della Convenzione, in particolare in materia di violazioni delle limitazioni protettive e di interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione (articoli 4, 9, 14, 16 e 19), e trasferisce al Regolamento di applicazione il divieto di pesca dei gamberi autoctoni e la disciplina sulla cattura e il trasporto dei gamberi non autoctoni (articolo 10). Ulteriori misure introdotte dallo Scambio di Note riguardano gli obblighi ittogenici e di ripristino ambientale (articolo 15) e la semina di materiale ittico (articolo 16).

Il suddetto disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che per le attività derivanti dallo Scambio di Note si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'aprile 2016 tra l'Italia e il Myanmar in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina - l'Atto Senato n. 2812 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 27 articoli, si pone l'obiettivo di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e il Myanmar in questi importanti comparti.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano i rispettivi patrimoni e rafforzino la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale favoriscono la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani (articolo 1). Ulteriori previsioni riguardano la possibilità per le Parti di promuovere progetti multilaterali, di incoraggiare iniziative per la conoscenza delle rispettive lingue nonché dei rispettivi sistemi educativi, di promuovere le attività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, favorendo al contempo anche la diffusione di pubblicazioni e materiali (articoli 2-7). Il testo dispone altresì l'impegno dei firmatari ad incoraggiare i contatti diretti e la cooperazione tra le Università e gli istituti superiori, anche mediante lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la cooperazione fra le agenzie governative che si occupano di arti visive e dello spettacolo, e a promuovere lo scambio di artisti, di attori e compositori, con l'obiettivo di organizzare eventi artistici e mostre d'arte e di *design* (articoli 8-10). Ulteriori ambiti di collaborazione riguardano i musei, gli archivi, le biblioteche, il campo archeologico e quello del restauro del patrimonio (articoli 12, 13 e 14). La collaborazione bilaterale, in particolare, è previsto avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle diverse Convenzioni internazionali dell'UNESCO in materia di protezione del patrimonio mondiale (articolo 12-*bis*). Con riferimento alla cooperazione scientifica e tecnologica, l'Accordo specifica come essa interessi sia le scienze di base che quelle applicate, e si realizzi mediante scambi di esperti, di informazioni, di progetti di ricerca, nonché

tramite la creazione di centri comuni, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione (articoli 16-17). L'intesa prevede, inoltre, che le Parti impediscano il traffico illegale di opere d'arte, che favoriscano lo scambio di esperienze in materia di diritti umani, che facilitino gli scambi nei settori della gioventù e dello sport e che incoraggino la cooperazione nel comparto radio-televisivo e del cinema (articoli 18-22).

Ad una Commissione paritetica, destinata a riunirsi alternativamente nei due Paesi, è affidato il compito di rivedere il progresso della cooperazione e di elaborare programmi esecutivi a lungo termine (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 147.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 155.760 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1376\) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019](#)
(Esame e rinvio)

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma nel marzo 2019.

L'osservatorio Square Kilometre Array (SKA), istituito dalla presente Convenzione, è una organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, cui attualmente partecipano dodici Paesi, avente come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello Square Kilometre Array.

Ricorda che lo Square Kilometre Array (SKA) è un progetto internazionale di rilevamento di onde radio mediante un radiotelescopio in costruzione in Australia ed in Sud Africa finalizzato a sondare lo spazio profondo. L'infrastruttura, in via di costruzione, sarà costituita da una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta sarà appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato. L'infrastruttura, che una volta costruita costituirà il più grande radiotelescopio di ricerca al mondo, potenzierà di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell'Universo oggi esistente nella banda radio, e consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, garantendo anche importanti applicazioni nel campo della telefonia mobile mediante l'ottimizzazione dell'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari. Indicata come uno dei progetti più importanti dalle «roadmap» prodotte dall'European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), ovvero da quei documenti strategici sulla visione complessiva del Sistema di Infrastrutture di Ricerca europeo su cui si basa il futuro della competitività scientifica dell'intero continente, l'infrastruttura SKA rappresenterà un'avanguardia mondiale, aprendo la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi fondamentali che governano l'Universo e su innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale. L'Italia, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia e che è coinvolta in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e ha aderito alla fondazione della SKA Organization, la società di diritto inglese alla quale le diverse Agenzie nazionali dei Paesi aderenti hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici della infrastruttura. Il

coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico ed industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore. La relazione introduttiva al provvedimento sottolinea, in particolare, che la partecipazione italiana al progetto assume la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, o di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividano già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto. La Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, che si compone di 20 articoli e di due Allegati, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), istituisce l'organizzazione internazionale dello Square Kilometre Array Observatory (SKAO), dotata di personalità giuridica e con sede nel Regno Unito, definendone altresì finalità, privilegi e immunità (articoli 2-4). Scopo dell'organizzazione è la promozione di una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di produrre scienza innovativa e di implementare il progetto SKA (articolo 3).

Il testo convenzionale illustra quindi i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare e le diverse fasi realizzative del programma, prescrivendo altresì le modalità di partecipazione e le altre forme di cooperazione a allo SKAO da parte di Stati ed altre organizzazioni internazionali (articoli 5-6).

I successivi articoli disciplinano gli organi di governo dell'organizzazione, delineando in dettaglio i poteri, la composizione e i compiti del Consiglio, massimo organo direttivo della struttura, e del Direttore generale, quale amministratore delegato e rappresentante legale di SKAO (articoli 7-9). Il Consiglio, in particolare, in cui siedono due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto, ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica della organizzazione e ha il potere di nomina del direttore generale, di approvazione delle politiche e dei rapporti periodici, nonché di stabilire un comitato finanziario, in cui ciascun membro sia rappresentato.

La Convenzione regola quindi gli aspetti finanziari, definisce la politica relativa alla proprietà intellettuale, il concetto di acquisizione di beni e di servizi e stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA ed a tutte le risorse del progetto sia proporzionale alle quote di contribuzione dei membri e degli associati (articoli 10-13).

Ulteriori articoli disciplinano le modalità per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative fra i diversi membri, per emendare il testo convenzionale, per uscire dall'organizzazione, per dissolvere la struttura e per gestire il mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte (articoli 14-18).

I due Protocolli allegati alla Convenzione disciplinano, infine, i privilegi, le immunità e gli aspetti finanziari della nuova organizzazione internazionale.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 relativamente alle spese di costruzione, in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029 per le spese di gestione e in 7.680 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul

reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma nel marzo 2019.

Il provvedimento in esame intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali - ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l'intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano, quindi, le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti

dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,353 milioni di euro a decorrere dal 2020. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016
(Esame e rinvio)

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Camerun in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto dai due Paesi nel marzo 2016.

Ricorda, innanzitutto che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Camerun, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e gli investimenti in capitale umano e nella conoscenza tecnico-scientifica.

Nello specifico, l'Intesa definisce, come propri settori d'intervento, quelli relativi allo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, con la finalità di contribuire ad una migliore conoscenza fra i rispettivi popoli e le loro culture (articolo 1).

Il testo esplicita l'impegno delle Parti a valutare la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte, ad avviare discussioni per la definizione delle equipollenze tra i rispettivi titoli di studio, ad erogare borse di studio, a garantire agli specialisti e ai ricercatori l'accesso a biblioteche, archivi, musei e laboratori di ricerca e a favorire la collaborazione nel settore museale artistico e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico (articoli 2-6).

Ulteriori impegni riguardano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali tra le stazioni radio e la televisione, lo scambio e la diffusione di materiale d'interesse educativo o documentario, la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, la collaborazione sportiva, gli scambi nel settore giovanile e in ambito giornalistico (articoli 7-12).

Ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e in Camerun, viene demandato il compito di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali (articolo 13). Gli articoli conclusivi dell'intesa bilaterale pongono una clausola di salvaguardia dei rispettivi ordinamenti (articolo 14) e definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 15), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articoli 16-17).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede del febbraio 2019 tra l'Italia e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia. Ricorda, innanzitutto, che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), già Assemblea parlamentare euro-mediterranea, costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, l'organizzazione intergovernativa che raggruppa 43 Paesi europei e del bacino del Mare Nostrum e che è preposta a promuovere la stabilità e l'integrazione in tutta la regione mediterranea. L'Assemblea, in particolare, composta da 280 membri provenienti da delegazioni parlamentari di ventisette Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo, di quattro Paesi rivieraschi europei non appartenenti all'Unione europea e di undici Paesi *partner* del Mediterraneo allargato, rende possibile un dialogo permanente fra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo, contribuendo a rafforzare la visibilità e la trasparenza dell'Unione per il Mediterraneo stessa e ad avvicinarla agli interessi ed alle aspettative dei cittadini.

L'Accordo oggetto della presente ratifica è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che è stato assegnato all'unanimità alla città di Roma in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'AP-UpM tenutosi a Bruxelles nel luglio 2018. Il relatore ricorda, in proposito, che la candidatura della Capitale italiana ad ospitare la sede della struttura era stata avanzata dal Parlamento italiano nel marzo 2018, mediante una lettera a firma dei Presidenti delle due Camere, supportata, quindi, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che nell'aprile 2018, aveva reso nota alla Presidenza di turno dell'AP-UpM la candidatura e la disponibilità dell'Italia a negoziare un apposito Accordo di sede.

Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti dell'Assemblea parlamentare, assistendo altresì la Presidenza annuale, nonché coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.

L'Accordo, che si compone di sette articoli e di due allegati, disciplina la messa a disposizione dell'immobile sito nel complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza 37, concesso a titolo gratuito dalla città di Roma, quale sede del Segretariato permanente, regolando nel dettaglio gli aspetti relativi ai privilegi e alle immunità che l'Italia sarà tenuta ad accordare a tale struttura, disponendo in ordine alla responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale, e prevedendo altresì le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative del testo che dovessero insorgere fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 4, in particolare, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 35.000 euro annui e ne dispone la relativa copertura.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti

dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di approfondire, nella sede della Commissione che verrà considerata più appropriata, determinate tematiche di politica internazionale oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord, di cui è componente.

Il presidente [PETROCELLI](#) e la Commissione nel suo insieme accolgono con favore tale proposta.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

141^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano. La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1386\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1987\)](#) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore [IWOBİ](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il **PRESIDENTE** appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Di Micco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(932) Antonella CAMPAGNA e altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188

dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla senatrice **NOCERINO (Ipf-CD)**, subentrata come relatrice alla senatrice Maiorino, non più facente parte della Commissione esteri, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1728, assunto come testo base, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(2368) Deputato LONGO. - Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri

(1851) GIACOBBE. - Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo

(273) Laura GARAVINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione non è in numero legale per proseguire la discussione in sede redigente.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1987**

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui

all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1386](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1386
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia Camerun cooperazione culturale, scientifica e tecnica*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 84 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 573 \(ant.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 579 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 591 \(ant.\)](#)

2 agosto 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020
84ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 19,30.

[\(1800\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.12 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia chiarito il rapporto tra la previsione, che si intende introdurre, che i risultati siano comunicati all'interessato, anche tramite i laboratori, da parte delle regioni e province autonome, con il disposto di cui al successivo comma 8, il quale sembra invece escludere la possibilità di accesso, da parte delle stesse regioni e province autonome, all'identità dei propri singoli assistiti che abbiano partecipato al test;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1386\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1728) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(892) *Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,35.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 573 (ant.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
573ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1377\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice Agnese [GALLICCHIO](#) (M5S), in relazione al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, considerato che il provvedimento è stato presentato il 28 giugno 2019, che occorre chiedere conferma della validità, ad oggi, della stima relativa alle spese di missione, così come calcolata nella relazione tecnica.

Andrebbe quindi aggiornata la data di decorrenza dell'onere, in relazione all'ipotesi, formulata sempre nella relazione tecnica, che la prima riunione della Commissione Mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo, si tenga in Italia.

Inoltre, risulta necessario formulare tale onere, trattandosi di spesa non comprimibile, come previsione e non come tetto di spesa.

Infine, per quanto il provvedimento risulti tra gli accantonamenti formalmente "slittati" al 2022, quantunque non più suscettibile di entrare in vigore, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, entro l'anno successivo alla presentazione alle Camere, occorre aggiornare la copertura finanziaria, a valere sui fondi speciali di parte corrente, al bilancio triennale 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria, conferma in primo luogo la validità della stima relativa alle spese di missione, così come calcolata nella relazione tecnica.

Concorda quindi con la relatrice in ordine alla necessità di aggiornare l'articolo 3, recante la copertura

finanziaria, nel senso che l'onere deve essere posto a decorrere dall'anno 2024, assumendo, in linea con quanto in precedenza concordato tra le Parti e riportato in relazione tecnica, che la prima riunione della Commissione mista si tenga in Italia nel 2022 e nella Repubblica dominicana nel 2024. Illustra quindi il testo della modifica a cui è subordinato l'avviso di nulla osta.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1386) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, di iniziativa del Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata e prevede una spesa autorizzata per complessivi 230.000 euro per gli anni 2019 e 2020 e di 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021, con copertura sul fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, è necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura al bilancio triennale vigente. Occorre inoltre valutare se riformulare la clausola di copertura in termini di previsione di spesa, per la parte degli oneri riferita alle spese per l'invio di dirigenti alle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, nonché per le spese per l'invio e l'ospitalità di lettori, docenti, ricercatori, esperti e artisti, di cui agli articoli 1, 5 e 9 del medesimo Accordo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimenti chiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2342-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato modificato il comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento, concernente gli oneri correlati all'articolo II, paragrafo 4, secondo periodo, dell'Accordo oggetto della ratifica. Si tratta delle spese di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio in Italia. Dal momento che tali oneri hanno carattere certo e i relativi interventi non presentano una portata innovativa, si è stabilito che ad essi si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è messo ai voti e approvato.

(2632) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che occorre chiedere conferma che dalle ulteriori attività previste dall'Accordo, quali l'istituzione di un meccanismo di concertazione rafforzata con riunioni periodiche su asilo e migrazioni (articolo 4, comma 2 dell'Accordo), incontri a cadenza regolare tra le forze dell'ordine per cooperazioni di polizia (articolo 4, comma 10, dell'Accordo), l'istituzione di un Forum di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia (articolo 5, comma 5, dell'Accordo), incontri interministeriali a cadenza biennale per il settore della ricerca e dell'innovazione (articolo 8, comma 5, dell'Accordo) e la previsione di un Comitato di cooperazione frontiera (articolo 10, comma 7, dell'Accordo), non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse stanziare a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE conferma che dalle attività previste dall'Accordo, richiamate dal relatore, non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(2631) *Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, al riguardo, che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge

collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, il Documento di economia e finanza 2022, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 20 aprile 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante la revisione del codice della proprietà industriale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2022. Infine, il provvedimento, suddiviso in tre capi - recanti, rispettivamente, il rafforzamento della competitività del "sistema Paese" e la protezione della proprietà industriale (Capo I), la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II), norme di coordinamento e adeguamento (Capo III) - appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SARTORE manifesta un avviso conforme alle valutazioni espresse dal Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2022, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 20 aprile 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, fra gli altri, un disegno di legge recante revisione del codice della proprietà industriale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rappresenta che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, suddiviso in tre capi - recanti, rispettivamente, il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale (Capo I), la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II), norme di coordinamento e adeguamento (Capo III) - appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanzia pubblica."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è posto in votazione, risultando approvato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) sollecita il Ministero dell'economia e delle finanze a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento in titolo, segnalando che, a quanto risulta, sarebbero a buon punto le interlocuzioni tra le amministrazioni competenti per il merito e la Commissione in sede redigente.

Sottolinea, al riguardo, la valenza sociale del tema e l'importanza di non sprecare l'occasione di approvare un provvedimento molto sentito e atteso.

La sottosegretaria SARTORE assicura che riferirà agli uffici della Ragioneria generale dello Stato la sollecitazione appena formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) sollecita il Governo a dare risposta ai quesiti posti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine dell'odierna seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
579ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il provvedimento è stato presentato nel 2020, che andrebbe confermato che i valori e i parametri indicati nella relazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri non richiedano di essere aggiornati, con particolare riguardo alla congruità della stima delle spese per la videoconferenza.

In ogni caso, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura ed essendo comunque passati due esercizi dalla relativa presentazione, segnala l'esigenza, in relazione all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, di aggiornare la copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'aggiornamento temporale della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 e, conseguentemente, con l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: "1. Agli oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme della rappresentante del Governo e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, la Convenzione è conforme alla normativa europea e non vi è necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. L'articolo 3 del disegno di legge individua, quali autorità competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La relazione tecnica afferma che il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dalla ratifica di tale Convenzione non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate pertanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di modificare la formulazione degli oneri di cui all'articolo 3, distinguendo tra gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa e quelli quantificati come previsione di spesa.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) in sostituzione del relatore Errani, propone quindi alla luce delle indicazioni fornite dal Governo, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3: "Art. 3. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone l'approvazione della seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto

in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative similari, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale *turn over*, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti

introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno l'inserimento, nello schema di osservazioni illustrato dal relatore, di un rilievo volto a sottolineare la necessità di un monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 18, per prevenire eventuali riduzioni di gettito o incrementi di spesa; infatti, dall'articolo 18 deriva, a suo avviso, un onere certo, al quale si fa fronte con un'entrata di carattere aleatorio.

Altresì, nel sottolineare come l'atto in esame rechi disposizioni ultronee rispetto a quelle necessitate dal recepimento dalla normativa europea, chiede l'inserimento di un rilievo in cui si inviti il Governo a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di ristoro in favore delle imprese che, per effetto dell'atto in esame, si trovassero costrette a chiudere ovvero subissero una riduzione del fatturato.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le argomentazioni formulate dal senatore Briziarelli.

La sottosegretaria SARTORE reputa meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Briziarelli, chiedendo alla Commissione di valutare l'espressione delle osservazioni nell'odierna seduta.

Il presidente [PESCO](#), nel riassumere i termini delle questioni emerse dal dibattito, prospetta la formulazione di osservazioni non ostative recanti due rilievi proposti dal senatore Briziarelli e riguardanti, rispettivamente, il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 18, al fine di prevenire gli effetti indiretti di riduzioni di gettito o incrementi di spesa, nonché la possibilità di adozione di apposite misure di ristoro nei riguardi delle imprese penalizzate dal provvedimento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) integra quindi la precedente proposta, proponendo l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al

potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale turn over, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: si rappresenta l'opportunità che il

Governo monitori gli effetti finanziari del provvedimento, al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla ridefinizione del mercato degli animali esotici e selvatici; valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato a seguito della ristrutturazione del mercato suddetto conseguente all'attuazione del provvedimento in titolo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, riepiloga la proposta di parere sul testo illustrata nella seduta pomeridiana dello scorso 22 giugno.

La sottosegretaria SARTORE chiede che l'osservazione riferita all'articolo 9, sulla compensazione nei confronti dei comuni italiani frontalieri, sia riformulata nel senso di valutare l'opportunità di prevedere la rivalutazione annuale del contributo statale di cui all'articolo 9 medesimo, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti diffusi da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando

un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 3.1 e 3.2 per profili di onerosità, mentre rappresenta al necessità di acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Chiede invece l'accantonamento delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2 sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento 3.1, al pari dell'identico emendamento 3.2, richiede apposita relazione tecnica, determinando un ampliamento dell'ambito applicativo della norma.

Esprime poi un avviso contrario sulle identiche proposte emendative 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.1 e sugli identici emendamenti 4.4 e 4.5.

Chiede poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.1 che comporta oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.2.

Venendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede l'accantonamento della proposta 9.1, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 9.2 e 9.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, rappresenta l'avviso contrario sulle identiche proposte

10.1 e 10.2 per assenza di relazione tecnica; altresì, esprime un avviso contrario anche sulle identiche proposte 10.0.1 e 10.0.2.

Dopo aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.3, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.3.

A seguito della richiesta formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone comunque l'accantonamento anche delle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore [MANCA](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 10.3. L'esame resta sospeso sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione del parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come siano ancora in corso degli approfondimenti presso la Commissione di merito.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogo l'*iter* dei disegni di legge, ricorda che il nuovo testo rappresenta l'esito di una sintesi tra maggioranza e minoranza, che ha peraltro consentito l'individuazione di spazi finanziari per 1,3 miliardi di euro.

Dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria, prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio di alcuni giorni, prima di addivenire alla formulazione del parere.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene leggermente sgrammaticato l'utilizzo della Commissione bilancio per far valere posizioni di merito, sia pure legittime.

Sarebbe invece necessario evitare che ricada sulla 5ª Commissione la responsabilità per la mancata

espressione del parere, a fronte di un nuovo testo unificato sul quale sono stati formalizzati i rilievi da parte del Governo sui relativi profili finanziari.

Eventuali interlocuzioni con enti locali o associazioni di categoria devono essere condotte soltanto presso la Commissione di merito e non dovrebbero inficiare o rallentare l'operato di questa Commissione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le argomentazioni di metodo del senatore Manca, puntualizza le proprie precedenti osservazioni, ricordando che il nuovo testo unificato rappresenta la sintesi di diverse proposte di legge di iniziative parlamentare. Peraltro, sarebbe opportuno che i relatori presso la Commissione di merito recepiscano con appositi emendamenti i rilievi sui profili finanziari proposti dal Governo.

Il PRESIDENTE prospetta di attendere l'inizio della prossima settimana per l'espressione del parere, in modo da favorire la maturazione del lavoro di sintesi nella Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 giugno, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.13 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5, 4.5 (testo 2) e 4.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1 (testo 2), 5.4 e 5.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutivo di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il MIPAFF, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni sulla proposta 9.100 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.8 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta

16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta emendativa 1.13, nonché sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Dopo aver espresso un avviso contrario sull'emendamento 4.5 per profili di contrasto con la normativa europea, chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, condiziona la valutazione non ostativa delle proposte 5.4 e 5.5 all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, mentre chiede l'accantonamento della proposta 5.1 (testo 2).

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14, chiede l'accantonamento delle proposte 7.100 e 7.100 (testo 2).

Esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100 (testo 2), mentre evidenzia profili di onerosità derivanti dalle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 che ampliano le competenze del Ministero delle politiche agricole.

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. In particolare, si sofferma sull'emendamento 13.1, osservando come esso estenda l'ambito applicativo di regole fiscali più favorevoli previste a beneficio di attività agricole.

Da ultimo, esprime una valutazione contraria per maggiori oneri sull'emendamento 16.0.1, mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 16.4.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 16.0.1.

Sulle proposte 5.4 e 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 9.100 (testo 2) e 16.4, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sulle proposte 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100 e 7.100 (testo 2)."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 591 (ant.) del 02/08/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2022
591ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1386-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 29 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1987-A) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 29 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito al testo, si rinvia alle osservazioni della Nota n. 323 del Servizio del bilancio, richiedendo elementi informativi volti a rispondere ai rilievi ivi contenuti.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.45, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.94, 1.96, 1.102, 1.103, 1.107, 1.108, 1.110 e 1.0.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.17, 1.28, 1.29, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.83, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.99, 1.104, 1.105 e 1.106. Segnala che occorre valutare, altresì, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 01.1, 1.1, 1.3, 1.6 e 1.18. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.52, 2.0.2 e 2.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.6, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.37, 2.38, 2.53, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Osserva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.8, 2.26 e 2.51. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

In merito alle proposte emendative relative all'articolo 4, rileva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.11, 4.14, 4.15, 4.20 e 4.24. Osserva che risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26 e 4.27. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Fa poi presente che, presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi di esprimere un parere non ostativo, alla luce della relazione tecnica di passaggio positivamente verificata.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), considerato che, presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti, propone fin da ora di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo, espresso per la 10ª Commissione, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

